



CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr° 33

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 15/07/2023

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Nella seduta del 19 luglio 2023, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Giovanni Paolo Bertolini	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo in data 22/6/2023, pervenuto in pari data, prot. n.509, della Cavalieri Union Rugby Prato Sesto SSDARL, in persona del proprio Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Francesco Fusi, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Umbria nella riunione del 14 giugno 2023, Comunicato GST/U15/15, pubblicato in data 15/6/2023, con cui, in relazione alla gara del Raggruppamento n.17 Under 15 denominato "Trofeo Lupo di Gubbio" del 3/6/2023, Villa Pamphili Rugby v Cavalieri Union Rugby Prato Sesto, ha sanzionato il giocatore e tesserato della predetta società Sig. G. P. con l'interdizione di sei mesi (dal 5/7/2023 al 4/1/2024 compresi) per l'infrazione dell'art. 27/1, lett. f), (atti violenti arbitro) del Regolamento di Giustizia.

FAT T O

Con il reclamo *de quo* la società Cavalieri Union Rugby Prato Sesto, in persona del legale rappresentante p.t., ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe offrendo una diversa ricostruzione dell'episodio che ha determinato la sanzione.

In particolare, la società reclamante espone che il proprio giocatore nell'occasione aveva offeso il giudice di gara, tant'è che lo stesso era stato sanzionato per detta fattispecie con tre settimane di squalifica mediante distinto provvedimento, non impugnato, ma non aveva né aggredito, né

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

compiuto alcun atto violento in danno dell'arbitro e, pertanto, concludeva chiedendo la riforma del provvedimento impugnato.

Al reclamo, inoltre, in via istruttoria, era allegato il video del fatto sanzionati di cui era chiesta la visione ai fini della decisione.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 7/07/2023, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 19/7/2023, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Alla predetta camera di consiglio del 19 luglio 2023 comparivano per la società reclamante, attraverso collegamento da remoto, il Presidente del sodalizio Sig, Francesco Fusi e l'Avv. Francesco Conti, il quale illustrava il reclamo e insisteva per l'accoglimento, e in presenza il Procuratore Federale, Avv. Fabio Pennisi, il quale si associava alla richiesta di accoglimento del reclamo.

All'esito della discussione, la Corte riteneva, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, di ascoltare sui fatti oggetto di reclamo l'arbitro della gara, Sig.ra Alessia Moriconi, la quale era sentita anche dal Procuratore Federale e forniva i chiarimenti richiesti, come meglio sarà precisato nella parte motiva.

La Corte, quindi, dopo essersi riunita, decideva come da separato dispositivo e si riservava il deposito della decisione.

MOTIVI

Prima di esaminare nel merito il reclamo, il Collegio osserva come il video offerto in comunicazione dalla odierna reclamante, contenente le immagini dell'episodio oggetto di reclamo non possa essere visionato dal Collegio.

Al riguardo, questa Corte ribadisce di conformarsi al proprio consolidato orientamento, confermato anche nelle più recenti decisioni, secondo cui l'episodio visto risultante dal referto arbitrale, non rientra in alcuna delle ipotesi di cui al vigente articolo 41 del Regolamento di Giustizia, che disciplina l'utilizzo della prova televisiva.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Ciò posto, si rappresenta che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R., il referto arbitrale, al pari di altre prove privilegiate nel nostro ordinamento, abbia efficacia di piena prova fino a querela di falso.

Nello specifico, sui fatti oggetto di reclamo, l'arbitro della gara, Sig.ra Alessia Moriconi, nel proprio referto ha scritto: *"Il capitano a pochi secondi dalla fine a seguito di un CP contro veniva verso di me con fare minaccioso e insultandomi mi colpiva a mano aperta sul braccio (Superiore Laterale) sinistro"*; inoltre, nel Mod. D aggiungeva: *"Al minuto 12,56 nel tempo unico di gara tra cavalieri e villa pamphili, fischiavo un fallo di punizione contro la prima squadra in quel momento in attacco, per un motivo tecnico. A quel punto mi si avvicinava il capitano giocatore numero dodici (P. G.), protestando vistosamente e dicendo: "Tu non capisci un cazzo, ci hai fatto già perdere al torneo di Perugia" (della precedente settimana) non vedendo alcuna mia reazione, mi colpiva a mano aperta sul braccio (Superiore Laterale) sinistro. Immediatamente gli mostravo il cartellino giallo dicendogli che non mi doveva toccare, un attimo prima che lui si girasse preferendo queste parole: "Ma vaffanculo". A quel punto estraevo il cartellino rosso..."*

Nell'audizione avuta con la Sig.ra Alessia Moriconi, questa ha riferito che il giocatore G. P. dopo che aveva assegnato una punizione contro la sua squadra le si era avvicinato e le aveva toccato con la sua mano l'avambraccio sinistro. Su domanda del Procuratore Federale, precisava che non si trattava di un colpo, ma che era stata solo leggermente toccata dal giocatore e che, al massimo, poteva trattarsi di un comportamento irrispettoso.

Alla luce delle risultanze dell'escussione dell'arbitro Sig.ra Alessia Moriconi non risultano confermati gli atti violenti, o aggressione, nei confronti del direttore di gara e, quindi, non si ravvisano i presupposti per applicare la sanzione di cui al provvedimento impugnato.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 76 bis, 14, 40, 41, 27/1, lett. f), (atti violenti arbitro), del Regolamento di Giustizia;



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

- accoglie il reclamo della Cavalieri Union Rugby Prato Sesto SSDARL, in persona del legale rappresentante p.t., e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Umbria con cui G. P., giocatore e tesserato della medesima società reclamante, è stato sanzionato con l'interdizione di sei mesi (dal 5 luglio 2023 al 4 gennaio 2024 compresi);
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 19 luglio – 15 settembre 2023

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro